


**MODIFICA-INTEGRAZIONE**

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO  
PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH  
DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14 e. ss.mm.**

Il giorno 01. AGO. 2018, in San Michele all'Adige (TN)

tra

la FONDAZIONE EDMUND MACH, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Sergio Menapace




e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

FLC- CGIL rappresentata da Cinzia Mazzacca



CISL – Scuola rappresentata da Stefania Galli



UIL – FPL rappresentata da Silvia Bertola



e per le RSA

CGIL rappresentata da Andrea Segnana



UIL rappresentate da Damiano Emer



e Flora Leonardelli



Visto il «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in

data 8 giugno 2009, come successivamente modificato con contratto dd. 12 settembre 2012, e in particolare l'art. 28, comma 6;

-Visto l'art. 19, comma 2 del d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs act) che prevede che, *“fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi (attualmente ventiquattro ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87)..... Qualora il limite dei trentasei mesi (attualmente ventiquattro ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87) sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.”*

-Visto l'art. 29, comma 2, del medesimo d.lgs. 81/2015, che alla lettera c) espressamente esclude dal campo di applicazione del capo III (tra cui rientra il sopraccitato art. 19) *“i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze ...”*;

-Considerato che ai sensi dell'art. 31 della L.p. 7 agosto 2006, n. 5, la FEM provvede *“All'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali e ad stesse riconducibili ..”* e pertanto in tale campo si configura come concessionario di pubblico servizio;

-Considerato altresì che parallelamente nella legge provinciale istitutiva n. 14/2005 all'art.29, comma 12, è previsto che il personale docente viene reclutato con *“selezioni pubbliche”* nonché, ove sia raggiunta l'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, che lo Statuto della Fondazione deve prevedere che il contratto collettivo di lavoro per il personale docente della Fondazione disciplina il trattamento dello stesso *“ in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale della scuola a carattere statale o della formazione professionale”*;

-Evidenziato che è necessario garantire la continuità didattica per la salvaguardia della qualità del servizio pubblico esercitato;

-Evidenziato che le graduatorie per la selezione del personale docente della Fondazione da assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 5 del *“Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione di docenti a tempo determinato e indeterminato”*, hanno validità di 5 anni;

3

- Considerato, da tutte le parti contraenti, che una deroga al limite dei 36 mesi (*attualmente 24 ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87*) non solo trova giustificazione e coerenza con il quadro sopra richiamato ma corrisponde anche ad esigenze di efficienza amministrativa nonché di tutela dell'interesse dei lavoratori a coprire un posto non strutturato per un periodo superiore ai 36 mesi (*attualmente 24 ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87*);
- Richiamato parimenti l'art. 21, comma 2, del medesimo d.lgs. 81/2015, che prevede che nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi si possa derogare ai termini minimi di riassunzione da rispettare, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato (10 giorni dalla scadenza del contratto nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni nel caso di contratto di assunzione a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi), e ritenuto in merito di ribadire quanto già concordato con precedente accordo,

**si stipula il seguente**

**Accordo concernente le assunzioni a tempo determinato del personale docente**

**Art. 1**

**Limiti di durata per le assunzioni con contratto a tempo determinato**


Il personale docente, che abbia superato complessivamente i 36 mesi (*attualmente ventiquattro ex. art. 1, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87*) di assunzione a tempo determinato, può essere ulteriormente assunto a tempo determinato fino al limite massimo complessivo di 60 mesi su cattedre disponibili sulla base dell'organico funzionale o in sostituzione di personale assente (supplenze), a tempo parziale o esonerato dall'insegnamento (orario ridotto per personale che abbia assunto altri incarichi di durata temporanea).

**Art. 2**

**Interruzione su successive assunzioni con contratto a tempo determinato**

In relazione alla funzione del docente e alla necessità di garantire la continuità didattica non opera l'obbligo di interruzione fra contratti successivi a tempo determinato di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015

Il presente articolo per quanto disposto ha natura esplicativa e quindi costituisce interpretazione autentica dell'art. 28, comma 6, del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale



docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14 ess.mm.

O: Ufficio Personale FONDAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI personale scuola 2018 CCPL docenti tempo determinato durata oltre 36 mesi a regime sottoscritto.doc



The image shows five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some featuring loops and flourishes.